



Repubblica Italiana

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ABBASANTA

Via G. Garibaldi, 195 - 09071 ABBASANTA (OR) - Tel. 0785 54636 - C.F. 80034540957

sito web: <http://www.comprendivoabbasanta.edu.it> e-mail: oric81800t@istruzione.it pec: oric81800t@pec.istruzione.it

Circolare n. 20

Abbasanta, 20. 09.2023

A tutti i Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
ISTITUTO COMPRENSIVO
ABBASANTA

OGGETTO: Procedura in caso di sostituzioni di docenti assenti e responsabilità di vigilanza sui minori a scuola in carico al personale.

Vista la LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 333.

Viste la normativa in merito alle misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. A seguito di numerosi quesiti riguardo l'argomento in oggetto seguono alcuni chiarimenti indirizzati al personale docente e non docente.

1. Secondo il Codice civile l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'**obbligo di sorveglianza** perdura dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola ⁽¹⁾ fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale.
2. La Corte di Cassazione (n. 9346/2002) ha stabilito che esiste un vincolo negoziale tra scuola e allievo, susseguente all'iscrizione, nell'ambito delle cui obbligazioni si deve ritenere inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. L'obbligo di vigilanza riguarda anche il docente dipendente dall'istituto scolastico, il quale ha, assieme all'obbligo di istruire ed educare anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza. L'amministrazione scolastica e il docente, in caso di infortunio, dovranno provare che l'evento dannoso è stato conseguenza di una causa non a loro imputabile. Il dirigente scolastico ha la responsabilità di organizzare il servizio di sorveglianza, prevedendo le opportune e convenienti misure di contenimento del rischio e le misure per un'accurata vigilanza; la concreta attuazione della prestazione della vigilanza ricade in prima battuta sul personale insegnante per il quale essa

¹ L'affidamento decorre dai cinque minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse o delle attività in corso.

rappresenta uno specifico dovere professionale ricompreso nella funzione docente. In linea sussidiaria e collaborativa, tale obbligo ricade anche sul personale ausiliario.

3. La responsabilità degli insegnanti non è limitata alle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (pausa didattica, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, ecc.). Ne derivano:
 - 3.1. la necessità che il dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti fiduciari;
 - 3.2. la necessità che ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza e che ogni fiduciario e/o collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente eventuali assenze, esercitando provvisoriamente la sorveglianza ⁽²⁾ sugli allievi in questione;
 - 3.3. la necessità di ridurre alle situazioni determinate da cause di forza maggiore le uscite anticipate degli allievi e di accogliere comunque gli allievi giunti in ritardo.

Coerentemente con quanto sopra, la scrivente chiede a tutti i docenti di osservare la massima puntualità e di affidare la classe ai collaboratori solo in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario.

Relativamente alla sostituzione dei docenti assenti comunico che verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

1. docenti tenuti al recupero di permessi brevi (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato)
2. docenti di potenziamento e docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato)
3. docenti le cui classi non svolgano il normale orario di lezione perché impegnate nella partecipazione ad iniziative all'esterno dell'istituto (viaggi d'istruzione, giochi sportivi, ecc.)
4. docenti che dichiarino la propria disponibilità a prestare servizio aggiuntivo
5. docenti in contitolarità/compresenza, solo in casi eccezionali e non altrimenti risolvibili.
6. nel caso in cui non sia possibile provvedere con la sostituzione del docente assente, stante che in base all'art. 2048 del codice civile l'alunno non può rimanere senza vigilanza, **SOLO IN CASI ECCEZIONALI** si dividerà la classe garantendo il distanziamento previsto per legge. Se le aule non hanno la capienza per contenere un numero maggiore di alunni, è consentito il trasferimento in altre aule didattiche quali palestra, aula magna, laboratori, ecc.

In caso di aggregazione di alunni provenienti da altre classi, i **fiduciari di plesso** sono tenuti a:

- provvedere alla distribuzione degli alunni nelle classi più idonee;

i docenti sono tenuti a:

² Il personale ausiliario (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 2006/9: profilo professionale dei collaboratori scolastici) ha «compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione [...] di vigilanza sugli alunni [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti»

- assegnare agli allievi una postazione e invitarli a seguire la lezione o studiare autonomamente, senza arrecare disturbo alla lezione in corso.

I **collaboratori scolastici** sono tenuti a:

- accompagnare gli studenti nelle classi
- vigilare al termine dell'ora affinché gli studenti ritornino nell'aula assegnata per la regolare lezione successiva;
- evitare che tali operazioni arrechino disturbi alla didattica e svolgerle in maniera ordinata, collaborando con i docenti.

Si consiglia ai docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo di provvedere ad informarsi quotidianamente di eventuali assenze di colleghi e provvedere alla loro sostituzione.

Sulla base di quanto sopra ricordato, pur consapevole del disagio che disposizioni organizzative come le sostituzioni o gli accorpamenti di classi possono comportare, ritengo di poter contare sul senso di responsabilità e piena collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Bonacattu Brasu)